Legge 22 dicembre 1982, n. 960, Rifinanziamento della Legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia ("Gazzetta ufficiale" n. 3 del 05.01.1983). Entrata in vigore della Legge: 20.01.1983.

## Legge 22 dicembre 1982, n. 960, Rifinanziamento della Legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia

-testo vigente-

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

... (omissis) ...

## Articolo 4.

- 1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1978, n. 615.
- 2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero è iscritto lo stanziamento di lire 1.800 milioni nell'anno finanziario 1982. Negli anni successivi lo stanziamento viene determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

## Articolo 5.

- 1. All'onere di lire 39 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo allo stesso anno finanziario, restando conseguentemente ridotta per lo stesso importo l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.
- 2. All'uopo il predetto importo di lire 39 miliardi viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982 per essere riassegnato agli stati di previsione dei Ministeri interessati secondo le quote previste dalla presente legge.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  - 4. ... (omissis) ...

... (omissis) ...

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1982

**PERTINI** 

FANFANI - COLOMBO - ROGNONI - LAGORIO - FORTE - GORIA - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA